

Legge regionale 06 febbraio 1996 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

Art. 73

(Sistema informativo del libro fondiario)(programma 0.5.1.)

- 1.** Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 10 luglio 1987, n. 20, e dalla legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1998.
- 2.** Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998.
- 3.** La spesa di lire 1.000 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 159, comma 1 della legge regionale 8/1995, è ridotta di lire 500 milioni fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.